

ORIGINALE



Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 17 DEL 06.04.2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022/2024

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **13.00**, in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
CARRARI ANDREA	Presente
CARDOSI LUCA	Assente
BERTEI VALERIA	Presente

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI**.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente deliberazione;

“LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa del personale;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, e in particolare:

- l'art. 6, comma 2, il quale prevede che *“.....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica”*;
- l'art. 6, comma 3, il quale prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 33, il quale prevede che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*.

Atteso che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018, sono state approvate, ai sensi del novellato art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le Linee di Indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del

11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che si rende necessario aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale tenendo in considerazione, in questa sede, sia delle limitazioni di spesa vigenti, sia delle facoltà assunzionali per questo ente, secondo gli elementi che seguono:

- contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- capacità assunzionali a tempo indeterminato come rideterminate in base alle disposizioni in precedenza richiamate;
- lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), tenendo conto di quanto dispone il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (secondo cui, come chiarito anche dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (...) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*);

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo pre-consuntivo risulta essere pari al 16,752%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per gli anni 2020-2024, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2021;

Rilevato pertanto che il Comune di Piazza al Serchio dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 246.057,11 fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi

conteggi come da schema allegato 1);

Dato atto che, tenuto conto dell'effettiva sostenibilità finanziaria dell'Ente della spesa di personale potenziale a tempo indeterminato, il PTFP prevede:

Anno 2022:

- n. 2 posti di operaio specializzato a tempo pieno e indeterminato – cat. B3 – settore territorio e ambiente

- n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato – cat. D – settore finanziario mediante concorso pubblico o scorrimento graduatorie altri Enti;

Anno 2023:

- n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato – cat. C – settore amministrativo – contabile

- n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato – cat. C – settore territorio e ambiente;

Anno 2024:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Dato inoltre atto che ci sono collocamenti a riposo a far data:

- dal 16.03.2022 dell'operaio specializzato

- dal 31.08.2022 del Responsabile del servizio finanziario, personale, tributi, scuola, trasporti e partecipate.

Ritenuto pertanto:

- di dare atto che fino alla fine del mandato amministrativo resta confermato l'incarico di istruttore amministrativo per 18 ore settimanali, categoria giuridica C (staff del sindaco ex art.90 del TUEL) € 16.058,77;

- tenuto conto dei limiti in materia di lavoro flessibile (la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 38.020,83 mentre la spesa presunta per **l'anno 2022** risulta essere pari a € 18.558,77) di prevedere l'utilizzo condiviso ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 2004, di una unità di personale proveniente da altro ente, da porre a capo del settore amministrativo

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 415.519,21;

Evidenziato che la maggior spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa del punto precedente;

Evidenziato inoltre che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, si svilupperà nel modo seguente nel bilancio di previsione 2022/2024:

	2022	2023	2024
Spese di personale (intervento 1)	€ 351.430,55	€ 357.636,00	€357.636,00
Altre spese di personale (intervento 2)	€ _____	€ _____	€ _____
Irap	€ 21.847,00	€ 21.842,00	€ 21.842,00
Altre spese	€ 51.906,98	45.406,98	€ 45.406,98
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 425.184,13	€ 424.884,98	€ 424.884,98
Detrazioni	€ 67.742,00	€ 79.662,00	€ 79.662,00
Assunzioni consentite dal DL 34/2019	€ 72.200,88	€ 7.600,09	€ 3.800,05
Spesa personale per rispetto del limite	€ 429.643,01	€ 352.823,07	€ 349.023,03

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

Preso atto inoltre che con quanto espresso nella presente deliberazione la spesa di personale complessiva nel triennio 2022/2024 si svilupperà come segue:

- Anno 2022: **€ 429.643,01;**
- Anno 2023: **€ 352.823,07;**
- Anno 2024: **€ 349.023,03;**

Dato atto che:

- l'ente, alla data odierna ottempera, all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Accertato che:

- con la presente deliberazione si conferma l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
- la spesa di personale per l'anno 2021 e seguenti, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 430.776,41, non risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 che è pari ad euro 415.519,21, tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020 e 2021 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2022;
- con deliberazione del 11.03.2022 n. 11 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 ed art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001;
- rispetto di quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L.24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- l'ente ha adempiuto a quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette.
- questo ente ha adottato il Piano della Performance Piano degli Obiettivi con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01.04.2022;

Vista:

- la deliberazione di Giunta comunale del 20.07.2021, n. 43 di adozione dello schema di documento unico di programmazione 2021/2023, all'interno della quale è stata definita la: ricognizione per l'anno 2022 di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001; l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023 e la rideterminazione della dotazione organica;
- la deliberazione di Consiglio comunale del 29.07.2021 n. 25 di approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024, all'interno del quale è stato confermato il programma triennale di fabbisogno di personale 2021/2023;

Ritenuto pertanto – in ragione di quanto in precedenza espresso - di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvando il nuovo schema di dotazione

organica del Comune di Piazza al Serchio, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Preso atto che l'eventuale fabbisogno di personale e/o eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Acquisita, in ordine al presente atto, il parere da parte del revisore dei conti, conservata in atti all'ufficio personale.

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto**, così come calcolato dalle tabelle di cui all'allegato 1:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 16,752%;
 - che, di conseguenza, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto degli articoli 4 e 5 del DPCM citato, è pari a € 246.057,11;
3. **di approvare:**
 - il piano delle assunzioni, di cui al prospetto allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, la dotazione organica dell'ente, costituita dal personale in servizio al 31 dicembre 2019 e dal personale derivante dall'attuazione del piano assunzionale di cui al precedente punto, come da prospetto allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 - il prospetto allegato 4, contenente il raffronto tra la spesa di personale rilevata a pre-consuntivo 2021, calcolata secondo quanto disposto dall'art.2 del DM 17 marzo 2020 e la spesa derivante dall'attuazione del presente atto;
4. **di dare atto che**, per quanto esposto in narrativa, il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D. Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018);

5. **di dare atto altresì che** il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019;
6. **di specificare che** la spesa derivante dal presente atto è prevista, ad integrazione dell'efficacia del medesimo, negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022/2024;
7. **di confermare**, in merito alla rilevazione degli esuberi, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e alla circolare n. 4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanata in data 28 aprile 2014, per quanto concerne l'anno 2022, dalla verifica dei dati, attualmente disponibili, relativamente agli indici previsti dalla medesima circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale;
8. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto."

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

-DI APPROVARE la soprariportata proposta di deliberazione;

-DI dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

-DI trasmettere copia del presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. ANDREA CARRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.

Piazza al Serchio li

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio
Dott.ssa Elena Tramontana

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Provincia di Lucca

Il Revisore Unico

Parere

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2022/2024.

Il sottoscritto Dott. Maurizio Masini, Revisore Unico del Comune di Piazza al Serchio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di provvedimento in oggetto n. 23 del 28 marzo 2022 consegnata a mano il 30 marzo 2022 unitamente agli allegati prospetti illustrativi e successivamente trasmessa a mezzo e mail in data 1 aprile 2022 e da ultimo in data 5 aprile 2022.

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa del personale;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, e in particolare: l'art. 6, comma 2, l'art. 6, comma 3 e l'art. 33;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018;
- il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 che ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che l'ente ha ritenuto necessario aggiornare la propria programmazione triennale del fabbisogno di personale tenendo in considerazione, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali, secondo gli elementi che seguono:

- contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- capacità assunzionali a tempo indeterminato come rideterminate in base alle disposizioni in precedenza richiamate;
- lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), tenendo conto di quanto dispone il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo pre-consuntivo risulta essere pari al 16,752%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per gli anni 2020-2024, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2021;

Rilevato dallo schema allegato 1 che il Comune di Piazza al Serchio dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 246.057,11 fino al raggiungimento del primo valore soglia;

Preso atto che, tenuto conto dell'effettiva sostenibilità finanziaria dell'Ente della spesa di personale potenziale a tempo indeterminato, il PTFP prevede:

Anno 2022:

- n. 2 posti di operaio specializzato a tempo pieno e indeterminato – cat. B3 –

settore territorio e ambiente

- n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato – cat. D – settore finanziario mediante concorso pubblico o scorrimento graduatorie altri Enti;

Anno 2023:

- n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato – cat. C – settore amministrativo – contabile

- n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato – cat. C – settore territorio e ambiente;

Anno 2024:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Preso inoltre atto che ci sono collocamenti a riposo a far data:

- dal 16.03.2022 dell'operaio specializzato,
- e dal 31.08.2022 del Responsabile del servizio finanziario, personale, tributi, scuola, trasporti e partecipate.

Considerato pertanto:

- che fino alla fine del mandato amministrativo resta confermato l'incarico di istruttore amministrativo per 18 ore settimanali, categoria giuridica C (staff del sindaco ex art.90 del TUEL) € 16.058,77;
- nel rispetto dei limiti in materia di lavoro flessibile (la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 38.020,83 mentre la spesa presunta per l'anno 2022 risulta essere pari a € 18.558,77) l'ente ha ritenuto di prevedere l'utilizzo condiviso ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 2004, di una unità di personale proveniente da altro ente, da porre a capo del settore amministrativo;

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Considerato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 415.519,21;

Evidenziato che la maggior spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa del punto precedente;

Evidenziato inoltre che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla proposta di deliberazione come da bozza, si svilupperà nel modo seguente nel bilancio di previsione 2022/2024:

	2022	2023	2024
Spese di personale (intervento 1)	€ 351.430,55	€ 357.636,00	€ 357.636,00
Altre spese di personale (intervento 2)	€ _____	€ _____	€ _____
Irap	€ 21.847,00	€ 21.842,00	€ 21.842,00
Altre spese	€ 51.906,98	45.406,98	€ 45.406,98
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 425.184,13	€ 424.884,98	€ 424.884,98
Detrazioni	€ 67.742,00	€ 79.662,00	€ 79.662,00
Assunzioni consentite dal DL 34/2019	€ 72.200,88	€ 7.600,09	€ 3.800,05
Spesa personale per rispetto del limite	€ 429.643,01	€ 352.823,07	€ 349.023,03

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

Preso atto inoltre che la spesa di personale complessiva nel triennio 2022/2024 si svilupperà come segue:

- Anno 2022: € 429.643,01;
- Anno 2023: € 352.823,07;
- Anno 2024: € 349.023,03;

Preso atto che:

- l'ente, alla data odierna ottempera, all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Accertato che con la proposta di deliberazione di cui alla bozza si conferma:

- l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
- che la spesa di personale per l'anno 2021 e seguenti, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 430.776,41, non risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel

triennio 2011/2013 che è pari ad euro 415.519,21, tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

- che il Comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020 e 2021 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2022;

Accertato altresì

- che con deliberazione del 11.03.2022 n. 11 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 ed art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001;
- il rispetto di quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L.24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- che l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette;

Preso atto che il Comune di Piazza al Serchio ha adottato il Piano della Performance Piano degli Obiettivi con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01.04.2022;

Vista:

- la deliberazione di Giunta comunale del 20.07.2021, n. 43 di adozione dello schema di documento unico di programmazione 2021/2023, all'interno della quale è stata definita: la ricognizione per l'anno 2022 di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001; l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023 e la rideterminazione della dotazione organica;

- la deliberazione di Consiglio comunale del 29.07.2021 n. 25 di approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024, all'interno del quale è stato confermato il programma triennale di fabbisogno di personale 2021/2023;

Considerato che l'ente ha ritenuto pertanto – in ragione di quanto in precedenza espresso - di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Piazza al Serchio, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Preso atto che l'eventuale fabbisogno di personale e/o eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano l'amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge.

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Verificato

- il rispetto delle vigenti norme in materia di assunzione del personale;
- il rispetto, al momento attuale, dei limiti di spesa del personale previsti dalle attuali disposizioni legislative;

Preso atto delle motivazioni esposte e della delibera proposta;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022/2024.

Santa Croce sull'Arno, 05 aprile 2022

IL REVISORE UNICO

Dott. Maurizio MASINI

firmato digitalmente